



IMPOSTE SUL REDDITO

Cause di cessazione e decadenza dal concordato

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale

[Scopri di più](#)

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo, approvato dal Governo lo scorso 22.1.2024, in materia di accertamento e concordato preventivo biennale, si segnala che gli articoli 21 e 22 del citato decreto contengono, rispettivamente, **le cause di esclusione e di decadenza dal concordato**. Va subito evidenziato che, mentre **le cause di esclusione** hanno effetto a **partire dal periodo d'imposta in cui si verificano** e, come tali, non fanno venir meno gli effetti del concordato per gli altri periodi d'imposta, le cause di decadenza comportano la **cessazione degli effetti per entrambi i periodi d'imposta** oggetto di concordato.

Le cause di esclusione previste nell'articolo 21 sono solamente due: la **modifica dell'attività svolta** nel corso del biennio concordato (rispetto a quella esercitata nell'anno precedente il biennio stesso) e la **cessazione dell'attività**. In merito alla prima delle due cause, la **motivazione è evidente**, nel senso che la proposta concordataria si è basata sullo **svolgimento di una determinata attività** che, se è successivamente modificata, **non è più rappresentativa della situazione del contribuente**. Sul punto, **due osservazioni sono opportune**: la prima, riguarda la precisazione contenuta nella stessa norma, secondo cui la causa di cessazione non si produce nell'ipotesi in cui **la nuova attività rientra nello stesso ISA di quella esercitata** nel periodo d'imposta antecedente al biennio concordato. In tal caso, infatti, i dati presi a base della proposta concordataria non hanno subito **particolari variazioni**, ragion per cui **gli effetti del concordato sono salvaguardati**. In secondo luogo, va evidenziato che se la modifica dell'attività svolta avviene nel **secondo periodo d'imposta concordato**, gli effetti del concordato stesso **rimangono inalterati per il primo periodo d'imposta** del biennio stesso.

Per quanto riguarda **le cause di decadenza**, per le quali, invece, **gli effetti travolgono entrambi i periodi d'imposta concordati**, l'articolo 22 contiene numerose fattispecie. La prima delle cause di decadenza riguarda la **sopravvenuta esistenza**, per effetto di accertamento nei periodi d'imposta concordati (o in quello precedente) di **attività non dichiarate**, o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un **importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano **commesse altre violazioni di non lieve entità**. Mentre appare comprensibile la motivazione della decadenza, qualora l'accertamento riguardi il periodo d'imposta



antecedente a quelli concordati, in quanto **trattasi dell'anno su cui si è basata la proposta del Fisco**, la decadenza dal concordato, anche quando tale accertamento **riguardi uno dei periodi d'imposta** del biennio concordato, **pare eccessiva**. Il contribuente deve, comunque, **pagare le imposte sul reddito concordato e non su quello effettivo**, ma presumibilmente il legislatore intende punire il contribuente, in quanto i redditi effettivi dei periodi d'imposta concordati diverranno a loro volta **le basi di calcolo per le proposte dei bienni successivi**.

Le **altre ipotesi di decadenza** sono le seguenti:

- a seguito della modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, le informazioni ed i dati determinano una **differente quantificazione dei redditi** e del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- nella dichiarazione dei redditi sono indicati dei **dati non corrispondenti a quelli comunicati** ai fini della proposta di concordato;
- **omessa presentazione della dichiarazione** in uno dei **tre periodi d'imposta antecedenti** al biennio concordato;
- **omesso versamento delle somme dovute sul reddito** concordato, a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#).

In merito a tale ultima causa di decadenza, va precisato che il contribuente **può avvalersi del ravvedimento operoso** per sanare eventuali omessi o ritardati versamenti delle imposte risultanti dai redditi concordati per il biennio. In tal modo, viene **evitata la comunicazione** di cui all'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#) e **la conseguente decadenza**, in presenza di **omesso versamento delle somme ivi indicate**.